



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 2 del 12 GEN. 2017

OGGETTO: risoluzione del rapporto di lavoro per non idoneità permanente in modo assoluto al servizio ed a proficuo lavoro senza sussistenza dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi della L. 335/95 della dipendente D.C.M.R. (matricola 8004445), Operatore Socio Sanitario cat. Bs in servizio a tempo pieno ed indeterminato.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE RESPONSABILE S.S. GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 12/01/2017 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile s.s. Gestione Economico
Previdenziale

dott. Leonardo Tozza

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☒ la spesa di € 9.730,08 prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del Bilancio Preventivo Economico anno 2017 ai conti economici

n. 520.025.00018 "altri costi comparto tecnico - TI"

n. 520.025.00023 "oneri sociali comparto tecnico - TI"

n. 555.001.00016 "IRAP dipendenti"

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni

[Firma]

[Firma]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. ---

2

del

12 GEN. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

visto

- l'art. 13 comma 1 della L. 274/1991 *"Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi"* che prevede: *"le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro"*;
- l'art. 23, comma 2 del CCNL Comparto Sanità 01/01/1995 rubricato *"assenze per malattia"* nella parte in cui prevede che il dipendente può chiedere di *"per il tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro"*;

considerato che

- con lettera del 31 agosto 2016, la dipendente D.C.M.R. (matricola 8004445), Operatore Socio Sanitario cat. Bs a tempo pieno ed indeterminato presso la nostra ASST, ha inoltrato richiesta di essere sottoposta a visita medico collegiale ai sensi dell'art. 2, comma 12 della L. n. 335/1995, per valutare la sussistenza di inabilità totale e permanente all'attività lavorativa;
- l'U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - s.s. Gestione Economico Previdenziale in data 1 settembre 2016 ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 12 febbraio 2004

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 2 del 12 GEN. 2017

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2004, la documentazione per l'accertamento sanitario di inabilità a qualsiasi attività lavorativa come da richiesta dell'interessata;

- con verbale n. BL/G – N. 11255 del 12/12/2016 e ricevuto dalla nostra ASST tramite pec in data 22/12/2016 la Commissione Medica di Verifica ha espresso il seguente Giudizio Medico-Legale:
 - a) NON idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio ed a proficuo lavoro.
 - b) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (NO 335/95).
 - c) La inabilità di cui al punto A è da attribuire, allo stato degli atti, ad infermità NON dipendente da causa di servizio.

visto

- l'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011 (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di amministrazioni pubbliche dello Stato ed Enti Pubblici, a norma dell'art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2011) che prevede: *"Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso."*;
- l'art. 7 della L. 379/1955 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), dove: *"Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, sia cessato o cessi dal servizio:"*
 - a) *dopo almeno quindici anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita, medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione"*;

accertato che la dipendente D.C.M.R. (matricola 8004445), risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il conseguimento del diritto alla pensione di inabilità per non idoneità permanente in modo assoluto al servizio ed a proficuo lavoro, in quanto in possesso di:

- un riconoscimento medico legale, redatto dalla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Milano, nel quale risulta che il dipendente pubblico è inabile assoluto e permanente a proficuo lavoro;
- almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- una risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità;

ritenuto

- pertanto opportuno informare in data 30/12/2016 la dipendente interessata della risoluzione del rapporto di lavoro per non idoneità permanentemente in modo assoluto al servizio ed a proficuo lavoro;
- pertanto necessario procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente D.C.M.R. (matricola 8004445), a tutti gli effetti di legge a far tempo dal 17/01/2017 (ultimo giorno di lavoro 16/01/2017);

A



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 2 del 12 GEN. 2017

visto l'art. 23, comma 3, del CCNL Comparto Sanità del 01.01.1995 che dispone, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità al servizio, la corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

richiamata la normativa contrattuale in materia di preavviso e nella fattispecie l'art. 39, comma 1, del C.C.N.L. 1 settembre 1995 – Area del Comparto, che stabilisce: *"i termini di preavviso sono fissati come segue:*

- a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;*
- b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;*
- c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre i dieci anni;*

verificato che l'anzianità di servizio della dipendente D.C.M.R. (matricola 8004445), superiore ad anni 10, equivale ad una indennità sostitutiva del mancato preavviso pari a 4 mesi di retribuzione;

precisato che la spesa complessiva, corrispondente a 4 mensilità, è quantificabile in € 7.354,55= più relativi oneri riflessi ed IRAP pari ad € 2.375,53=, verrà imputata sul bilancio di esercizio anno 2017;

preso atto che l' U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – s.s. Gestione Economico Previdenziale - ha istruito la pratica e che in base alla vigente normativa in materia di pensioni, nulla osta alla risoluzione del rapporto di lavoro per collocamento a riposo per non idoneità permanente in modo assoluto al servizio ed a proficuo lavoro;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1- di prendere atto dell'estratto del verbale BL/G – N. 11255 del 12/12/2016, acquisito tramite PEC il 22/12/2016, con il quale la Commissione Medica di Verifica ha formulato il seguente giudizio:

- a) NON idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio ed a proficuo lavoro.
- b) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (NO 335/95).
- c) La inabilità di cui al punto A è da attribuire, allo stato degli atti, ad infermità NON dipendente da causa di servizio;

2- di procedere contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente D.C.M.R. (matricola 8004445), Operatore Socio Sanitario cat. Bs a tempo pieno ed indeterminato presso la nostra ASST, a decorrere dal 17/01/2017 (ultimo giorno di lavoro 16/01/2017), per non idoneità permanente in modo assoluto al servizio ed a proficuo lavoro;

3- di dare atto che tutte le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio sono predisposte dall' U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – s.s. Gestione Economico Previdenziale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 2 del 12 GEN. 2017

- 4- di corrispondere al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso corrispondente a 4 mensilità e quantificabile in € 7354,55= più relativi oneri riflessi ed IRAP pari ad € 2.375,53=;
- 5- di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 9.730,08=, verrà registrato ai conti n. 520.025.00018 "altri costi comparto tecnico - TI", n. 520.025.00023 "oneri sociali comparto tecnico - TI", n. 555.001.00016 "Irap dipendenti" a cura della SC Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione tra i costi del bilancio economico preventivo esercizio anno 2017;
- 6- di dare atto che il presente provvedimento, oltre alla pratica per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio, sarà trasmesso all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 7- di dare atto che alla dipendente D.C.M.R. (matricola 8004445) non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 8- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 9- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. ssa Paola Navone)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott. ssa Paola Maria Saffo Rigola)

S.S. Gestione Economico -Previdenziale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Leonardo Tozza

Referente del Procedimento: dott. Carmelo Gelsomino



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 2 del 12 GEN. 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 12 GEN. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. /// allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria G. G. G.

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto